



Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: *Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione – Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016*

Premesso che:

- in funzione dell'emergenza COVID-19, con determina prot. n. 6085 dell'11 maggio 2020 e lettera d'invito prot. n. 196379 del 12 maggio 2020 è stata avviata dall'Agenzia delle Entrate una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 secondo comma lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in tre lotti, per selezionare gli operatori economici ai quali affidare, la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, di guanti monouso e di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- con provvedimento prot. n. 9352 del 25 agosto 2020, al quale si rinvia per il dettaglio motivazionale, il lotto n. 1 della predetta procedura, relativo alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, è stato revocato prima dell'aggiudicazione per accertate mutate condizioni di mercato che hanno influito sulla opportunità di addivenire all'aggiudicazione ai prezzi offerti, attualmente non più congrui;
- si rende comunque necessario il riavvio di una procedura analoga alla precedente per l'approvvigionamento delle mascherine chirurgiche monouso, sia per il permanere dell'esigenza iniziale sia perché - a seguito delle modifiche apportate all'articolo 263 (recante "disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile") del decreto legge n. 34/2020 dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrata in vigore il 19 luglio 2020 - la modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio e, di conseguenza, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non viene più limitata alle sole attività ritenute indifferibili ed urgenti (sul punto sono intervenute, inoltre, le prime linee guida di Agenzia sul graduale rientro in sicurezza dei lavoratori negli uffici - prot. 0281915

del 5 agosto 2020);

- conseguentemente, in previsione della progressiva ripresa dell'attività lavorativa in presenza, è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di mascherine per il personale che si recherà negli uffici;
- tale nuova condizione ha reso necessaria una nuova analisi di fabbisogno espletata nel corrente mese di agosto 2020 per allineare i volumi di gara alle mutate esigenze;
- rispondendo ad una situazione emergenziale non preventivabile *ex ante*, la procedura in argomento, così come quella precedentemente revocata, non è stata inserita nell'ambito del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all'art. 21, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, e non risulta, pertanto, l'acquisizione del Codice Unico Intervento (CUI); con riferimento a tale fornitura, si procederà quindi all'aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia;
- non risultano convenzioni Consip attive, cui poter aderire, per la fornitura in oggetto, che non può essere neanche acquisita mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, atteso il valore superiore alla soglia comunitaria dell'appalto, o mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione o tramite Accordi Quadro Consip, in assenza di idoneo bando;
- l'Agenzia delle Entrate intende, quindi, avviare nuovamente in nome proprio nonché in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta mandato all'uopo conferito in ragione dell'atto aggiuntivo all'accordo di committenza sottoscritto in data 6 maggio 2020, una procedura di gara per l'acquisizione della fornitura suddetta; al fine di perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione delle forniture, aggregando i fabbisogni comuni di AdE e AdER, è stato, infatti, stipulato un accordo con cui Agenzia delle entrate - Riscossione ha conferito all'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Stazione appaltante e di Centrale di committenza per l'individuazione e la selezione degli Operatori Economici ai quali affidare la fornitura in argomento;
- in considerazione del permanere dell'urgenza causata dalla contingente situazione epidemiologica in atto e della assoluta necessità di assicurare la disponibilità di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori che, in base alla normativa entrata in vigore nel mese di luglio scorso (L. n. 77/2020), a brevissimo svolgeranno l'attività lavorativa in presenza, situazioni non prevedibili dalle Committenti, e non a queste imputabili, che non consentono di rispettare i termini previsti per le procedure ordinarie, la gara si svolgerà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a norma dell'art. 63 secondo comma lettera c)

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- con nota prot. n. 9352 del 25 agosto 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha autorizzato l’adozione della procedura negoziata d’urgenza in parola;
- al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici presenti sul mercato, verrà pubblicata sul profilo dell’Agenzia una lettera di invito indirizzata a tutti gli operatori economici presenti sul mercato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; la partecipazione richiederà anche l’assenza della causa impeditiva ex art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001; si ritiene di non dover richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale potrebbero nuovamente sussistere oggettive difficoltà nell’approvvigionamento dei beni oggetto dell’appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza, escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell’emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura;
- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, posto che la tipologia della fornitura richiesta non comporta specifiche valutazioni di ordine tecnico delle prestazioni, conformemente al disposto normativo succitato. Trattasi, infatti, di un appalto con caratteristiche analiticamente definite “a monte”, rispondenti alle dinamiche aziendali di tutte le imprese operanti nel mercato di riferimento, e tali da non richiedere offerte migliorative sul piano qualitativo, dovendo le stesse attenersi ai puntuali parametri definiti dalla stazione appaltante;
- i partecipanti dovranno offrire un prezzo inferiore al prezzo unitario indicato per la fornitura delle mascherine chirurgiche monouso;
- all’esito della procedura sarà sottoscritto un accordo quadro della durata di 6 mesi con i primi tre operatori economici selezionati e con le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori aggiudicatari. La scelta di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici è dettata dalla necessità di avere più aggiudicatari al fine di massimizzare la capacità di risposta al fabbisogno nella attuale situazione emergenziale

caratterizzata dalla necessità di procedere con urgenza all'approvvigionamento dei prodotti oggetto dell'appalto e dalla possibilità di eventuali difficoltà di reperimento sul mercato del materiale nella quale potrebbe incorrere un singolo operatore economico;

- l'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi;
- a ciascun aggiudicatario verrà richiesta, oltre alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, anche idonea copertura assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a € 1.000.000,00;
- la procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico in modalità ASP, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d'invito, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il periodo emergenziale è attualmente fissato fino al 15 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe da parte delle autorità competenti, giacché la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato tale periodo di ulteriori due mesi e mezzo;
- con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni ed in base alla quale queste ultime, tra le altre cose, "rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione";
- della fornitura in argomento occorre rifornirsi prontamente, al fine di garantire che, nelle attività lavorative da svolgersi in presenza sul luogo di lavoro, siano salvaguardate la salute e la sicurezza dei dipendenti e, di riflesso, della collettività, anche alla luce del D.lgs. n. 81/2008;

Visto:

- il provvedimento prot. n. 9352 del 25 agosto 2020 con il quale il Direttore Centrale, Amministrazione Pianificazione e Logistica e, disgiuntamente, il Capo Settore Approvvigionamenti *ad interim* dell'Agenzia delle Entrate sono stati delegati alla sottoscrizione della presente determina e di altri atti di gara;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, giusta delega conferita dal Direttore dell'Agenzia

SI DETERMINA

per le esigenze descritte in premessa, di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso in favore del personale dipendente dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A tal riguardo si stabilisce che:

1. oggetto dell'appalto è la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze delle suddette Agenzie;
2. la partecipazione alla procedura di gara in parola è riservata agli operatori economici per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; che non abbiano concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001); iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.lgs. n.50/2016) per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
3. il prezzo a base d'asta unitario per le mascherine chirurgiche monouso è fissato in € 0,35 oltre Iva se dovuta;
4. la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016;
5. ciascun operatore economico partecipante dovrà offrire un prezzo unitario inferiore al prezzo unitario indicato quale base d'asta dalla Stazione appaltante;
6. qualora dovessero risultare nelle prime tre posizioni in graduatoria offerte uguali, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del

- patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) si procederà all'esperienza della migrazione, chiedendo ai concorrenti, che hanno offerto lo stesso prezzo, la disponibilità ad offrire un ulteriore ribasso;
7. all'esito della procedura sarà sottoscritto un accordo quadro con i primi tre operatori economici utilmente collocatisi nella graduatoria e con le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%;
 8. all'esito della stipula dell'accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito ordinativi di fornitura;
 9. la durata prevista dell'accordo quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione e si prevedrà un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi;
 10. il massimale contrattuale per il semestre di efficacia dell'Accordo Quadro è pari ad € 1.419.148,50 al netto dell'IVA di cui € 1.149.648,50 di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
 11. il massimale contrattuale per il periodo di opzione semestrale è pari, al netto dell'IVA ad € 1.419.148,50 di cui € 1.149.648,50 di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
 12. ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto, per la durata contrattuale di 6 mesi oltre il periodo di rinnovo per ulteriori 6 mesi, è pari ad € 2.838.297,00 al netto dell'IVA se dovuta. La spesa di pertinenza di Agenzia è pari ad € 2.299.297,00 IVA esclusa;
 13. sarà possibile, ai sensi dell'art 106, comma 11, del Codice, una eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
 14. la consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell'Agenzia entrate-Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza;
 15. ciascun Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste, fino ad esaurimento degli importi massimali previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte nei contratti e dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale previsto;
 16. l'Agenzia si riserva, nei limiti del massimale previsto, di richiedere ulteriori

- servizi entro il termine di scadenza contrattuale fissato, oltre a tutte le facoltà previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
17. il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni, il conseguente pagamento dei corrispettivi e le eventuali controversie afferenti all'esecuzione delle forniture saranno gestiti direttamente dalla Committente che beneficia delle relative prestazioni;
 18. delegato ad acquisire i CIG è il dott. Francesco Vasta, responsabile *ad interim* del Settore Approvvigionamenti;
 19. l'Accordo Quadro verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; tuttavia, qualora fossero vigenti, al momento della stipula, limitazioni di movimento sul territorio nazionale, si procederà mediante scrittura privata in modalità elettronica;
 20. le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50 del 2016, sono affidate al Dott. Francesco Vasta, il quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.1 delle linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016;
 21. l'appalto è finanziato con risorse proprie delle Committenti.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM

Francesco Vasta

Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente